



CONSULTA
PER LO STATUTO SPECIALE
PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

**Resoconto seduta Consulta
del 27.11.2017**

Resoconto seduta Consulta del 27.11.2017

INDICE

Comunicazioni	pag.	1
PRESIDENTE.....	pag.	1
Discussione su “Ambiti e competenze di autonomia, partecipazione alle decisioni dello Stato e dell'Unione europea” (introducono Giandomenico Falcon, Matteo Cosulich, Jens Woelk)	pag.	1
PRESIDENTE.....	pag.	1
COSULICH.....	pag.	7
WOELK.....	pag.	9
PRESIDENTE.....	pag.	11
LOSS.....	pag.	11
KASWALDER.....	pag.	12
BORGA.....	pag.	12
WOELK.....	pag.	12
BORGONOVO RE.....	pag.	13
COSULICH.....	pag.	13
BORGONOVO RE.....	pag.	13
POMBENI.....	pag.	14
DORIGATTI.....	pag.	14
PRESIDENTE.....	pag.	14
DORIGATTI.....	pag.	14
BORGA.....	pag.	15
PRESIDENTE.....	pag.	15
COSULICH.....	pag.	16
PRESIDENTE.....	pag.	16
COSULICH.....	pag.	16
WOELK.....	pag.	17
PRESIDENTE.....	pag.	17
WOELK.....	pag.	17
PRESIDENTE.....	pag.	17
Varie ed eventuali	pag.	17
WOELK.....	pag.	17
PRESIDENTE.....	pag.	18
BORGA.....	pag.	18
POMBENI.....	pag.	18
PRESIDENTE.....	pag.	18
WOELK.....	pag.	18
BORGA.....	pag.	19
PRESIDENTE.....	pag.	19
VIOLA.....	pag.	19
PRESIDENTE.....	pag.	19
POMBENI.....	pag.	19
WOELK.....	pag.	20
PRESIDENTE.....	pag.	20
POMBENI.....	pag.	20
PRESIDENTE.....	pag.	20
POMBENI.....	pag.	21
PRESIDENTE.....	pag.	21
WOELK.....	pag.	21
PRESIDENTE.....	pag.	21

Resoconto seduta Consulta del 27.11.2017

Comunicazioni

PRESIDENTE: Buon pomeriggio, vi chiedo di prendere posto. Non so se, al di là delle posizioni ufficiali, non ci convenga oggi convergere tutti al centro, perché, a partire da quanto mi è stato comunicato, spero che non sia l'approssimarsi delle vacanze di Natale, noi abbiamo un'altra riunione da fare prima di Natale, quindi non vorrei che fosse una tendenza alle vacanze, ma siccome ho comunicazione di molti assenti, forse conviene che i presenti convergano in una posizione più centrale.

Non ho grosse comunicazioni, mi limito a ricordare, come ho già fatto, che l'11 dicembre dobbiamo parlare di tutela delle minoranze e di istituti di democrazia diretta e partecipativa. Abbiamo invece mandato al 15 gennaio la riunione sulle risorse. Questo è il nostro calendario.

Ricordo che si sono giustificati i componenti di questo organismo: Baratter, Borzaga, Detomas, Gianmoena, Maestri, Poggio, Poli e Simonati. Questo spiega le molte assenze di oggi e, per il resto, noi abbiamo oggi da trattare di quello che nel nostro documento preliminare era l'ambito 5: ambiti e competenze di autonomia, partecipazione alle decisioni dello Stato e partecipazione alle decisioni dell'Unione Europea. Su questi temi abbiamo tre contributi introduttivi di Matteo Cosulich, me stesso e Jens Woelk; ci siamo accordati tra di noi di cominciare da quello che ho redatto io, competenze autonome e competenze statali, tra introduzione e allegato. Poi seguirà il contributo di Matteo Cosulich e finiremo con l'Europa.

Discussione su "Ambiti e competenze di autonomia, partecipazione alle decisioni dello Stato e dell'Unione europea" (introducono Giandomenico Falcon, Matteo Cosulich, Jens Woelk)

PRESIDENTE: Il contributo che ho redatto io e che avete davanti è dichiaratamente di transizione, nel

senso che palesemente in questo momento non eravamo in grado di provvedere alla redazione completa di un nuovo Statuto. Ma, al tempo stesso, sapevamo che uno dei compiti del nuovo Statuto sarebbe stato quello di portare l'autonomia del Trentino e dell'Alto Adige a livello con i concetti che oggi regolano i rapporti generali tra lo Stato e le regioni.

Anche con la riflessione che segue: che cioè è abbastanza inutile redigere elenchi di materie di competenza autonoma, della Regione o delle Province, perché il problema vero non è tanto di redigere quegli elenchi, quanto, di sapere qual è il livello di decisione che compete dentro quegli elenchi e quali altri elenchi di materie non di competenza propria influiscono su quello che si decide in quegli elenchi.

È evidente, ad esempio, che è bello dire che si ha competenza esclusiva in materia di sanità, ma se c'è qualcun altro che decide quali sono le prestazioni sanitarie che vengono erogate, si capisce subito il livello di potere nella materia. Altrettanto è bello dire che si ha competenza esclusiva in materia di commercio, ma se non si può fare la politica commerciale perché la tutela della concorrenza impedisce di determinare quali settori andranno e in quali territori e se non si può determinare quando gli esercizi commerciali rimarranno aperti e quando rimarranno chiusi, perché questo è imposto dalle regole di tutela della concorrenza, è chiaro che la competenza teorica in materia di commercio si riduce a poca cosa.

Uguualmente - gli esempi potrebbero moltiplicarsi - il procedimento amministrativo sarà pure una competenza residuale dell'autonomia, ma se c'è qualcun altro che decide che cosa si può fare, in quali casi si può chiedere un'autorizzazione e in quali casi, invece, l'interessato è sufficiente faccia una denuncia all'autorità, è una cosa che non ho deciso io ma che ha deciso qualcun altro, nonostante la mia competenza teorica nella materia.

Questo per dire che è evidente che non basta mettere gli elenchi da una parte e niente dall'altra, perché quel niente è molto grosso, oggi le competenze statali sono elencate nell'articolo 117 comma II e non

dimentichiamoci anche il comma III, perché la competenza del comma III del 117 è concorrente. Occorre che noi ci confrontiamo col problema di come operano le competenze statali in relazione alle competenze autonome.

In questo documento che voi avete sotto il vostro sguardo vedete una breve introduzione e un'ipotesi normativa. L'introduzione comincia dando atto - come eravamo rimasti d'accordo che ciascuno dei relatori avrebbe fatto - di quello che è stato detto nella fase partecipativa. Nel nostro caso, nella fase partecipativa sono state dette cose che ci aspettavamo, anche molto condivisibili. È stato auspicato che molte competenze concorrenti diventino esclusive, anche se questo auspicio risente del fatto che veniva formulato in un momento in cui pareva che le competenze concorrenti sarebbero scomparse del tutto dalla Costituzione. Infatti il progetto bocciato dal referendum così prevedeva.

È stato ugualmente auspicato che si trovino strumenti di limitazione dell'intromissione di normative statali e regolamentari, in particolare di quelle che derivano dalle autorità amministrative indipendenti. È stata avvertita l'esigenza di delimitare l'operatività delle normative statali cosiddette trasversali, quelle di cui parlavo un momento fa: la tutela della concorrenza, i livelli essenziali delle prestazioni, il coordinamento della finanza pubblica, la riserva allo Stato dell'ordinamento civile, che è in realtà ben di più che una materia statale trasversale, è un intero campo di regolazione che, oggi come oggi, finisce per sfuggire.

È stato anche suggerito - e pure questo è condivisibile - di portare a livello statutario quell'insieme di garanzie che nel 1992 a chiusura del pacchetto furono istituite, anche documenti della partecipazione si riferiscono al decreto legislativo 266 del '92 e in particolare a quel meccanismo di base per il quale, nelle materie di competenza autonoma, la normazione statale dovrebbe avere un impatto differito e non diretto. Ovvero la normativa statale va a porre dei limiti di indirizzo che dovrebbero essere attuati dalla legislazione autonoma. Questo è un meccanismo molto importante, tanto che si vedono spesso tentativi

di riproduzione, di copia: una bozza recente di nuovo Statuto per la Sicilia, redatto dal collega Ruggeri, lo ha acquisito pressoché integralmente, come un desiderio, si intende, per ora. Il suo funzionamento purtroppo non assicura tutto ciò che si spererebbe assicurasse, ma, è certamente giusta l'aspirazione di vederlo riportato a livello statutario.

Il vero problema è che questi auspici sono, appunto, auspici che per diventare realtà dovrebbero trovare i modi tecnici di tradursi in normativa di livello statutario. Il paragrafo secondo di questo documento dice quali passi occorre intraprendere per arrivare a questo risultato. Naturalmente, se questo risultato dovesse tradursi in una riscrittura dello Statuto, bisognerebbe lavorarci più a fondo, riprendere l'intera architettura, riprendere gli elenchi di materie e, accanto ad essi, inserire una parte nuova. Tutto questo lavoro per ora non l'abbiamo fatto e forse in questo momento non siamo neppure chiamati a farlo, perché un lavoro di questo genere richiederebbe, al minimo, un'unitarietà di intenti con la metà dell'Alto Adige, per avere un contenuto significativo. Altrimenti sarebbe tutto lavoro redazionale, fatto un po' così, alla cieca.

Questo ci porta al terzo punto di questo documento che a sua volta ci porta all'allegato, che voi vedete accuratamente indicato come bozza provvisoria e come ipotesi, perché in questo allegato ho detto: proviamo a scrivere queste norme di raccordo, in cui sui vari temi, esattamente sugli stessi temi su cui anche le istanze di partecipazione erano entrate, vediamo che cosa si potrebbe scrivere. Qui il problema è dove fissare l'asticella, perché nulla vieta, finché si ha la penna in mano e si fanno i conti solo con se stessi, di dire: voglio tutto; nessuna norma statale si applica nel Trentino-Alto Adige, nelle due Province autonome.

È un lavoro inutile, perché noi stiamo pensando non a cosa ci piacerebbe, ammesso poi che sia questo che ci piacerebbe, ma comunque noi stiamo pensando a un testo che potrebbe in ipotesi essere votato dal Parlamento italiano. Ora è evidente che questo costringe a farsi carico delle istanze della autonomia, ma anche delle istanze del resto del Paese, dell'unità. Questa dunque è un'ipotesi di massimizzazione (nella

mia opinione) di ciò che non del tutto irrealisticamente si potrebbe ottenere in un quadro di ragionevoli compatibilità con il contesto costituzionale complessivo. Poi naturalmente anche su questo ognuno può avere la propria opinione e dire: “no, si può ottenere molte meno”, oppure “no sarebbe bene ottenere molto di più”, questo è quello che sembrato a me.

Nel tempo che ancora mi rimane per l'esposizione io non vi leggo queste disposizioni, immagino ci voglia anche una certa calma, mi dispiace averle messe a disposizione ieri sera, alla vostra disposizione saranno arrivate forse stamattina, quindi mi rendo conto che non abbiate potuto leggerle molto, ma vi dico qual è l'articolazione.

L'articolo 1 è definito “competenza autonoma”, questo è solo un articolo di snodo, nel senso che per non stare sempre a ripetere “competenza della Regione Trentino - Alto Adige, delle due Province autonome, secondo il riparto stabilito dallo Statuto”, mi è sembrato che potesse questa espressione essere significativa per dire: qui si fanno i conti con lo Stato, poi il resto dello Statuto fa i conti tra Regione e le due Province autonome.

Articolo 2: “disposizioni di coordinamento rispetto all'articolo 117, II comma”.

Articolo 3: “disposizione di coordinamento sul 117, III comma”. Sono rispettivamente, come ben sapete, le materie che il 117 considera esclusive statali e quelle che considera concorrenti.

Articolo 4: “coordinamento con il IV comma”, quelle materie che il 117 non enuncia, ma chiama globalmente “altre materie” e attribuisce, generosamente nella formulazione un po' meno nel risultato, alla competenza che è stata chiamata residuale, cioè la competenza delle sole regioni.

Articolo 5: “disposizione di coordinamento con il 117, VI comma”. Il VI comma riguarda i poteri di normazione secondaria, cioè i poteri regolamentari.

Articolo 6: “disposizioni di coordinamento con il 118”. Poi dirò una parola di più sulla ragione per cui in questo testo che riguarda essenzialmente il riparto normativo entra anche il 118.

Articolo 7 è il classico articolo di salvaguardia che in molte proposte era già comparso, qui è formulato, in qualche modo. La cosa importante è dire: guardate che almeno tutto quello che avevamo prima vorremmo tenercelo, cosa che è sempre meno facile di quel che sembra dicendolo.

Vi dico, altrettanto brevemente, quali sono i problemi dei vari articoli. L'articolo 2 comincia a dire: attenzione al I comma del 117, vale per tutti, non lo tocchiamo, è inutile parlarne. È quello che dice che chiunque faccia leggi obbedisce alla Costituzione, alle regole dell'Unione Europea e ai vincoli degli obblighi internazionali.

Poi, come vedete, il resto della materia è diviso in tre parti, il comma IV dice una cosa che per la verità non c'è scritta neanche nella Costituzione, anche se si può ritenere sottintesa, che invece c'è scritta nel trattato dell'Unione Europea. Anche il trattato dell'Unione Europea prevede materie esclusive dell'Unione e materie in cui c'è una concorrenza, tra Unione e Stati e materie altre che rimangono poi solo agli Stati.

Sulle materie esclusive dell'Unione il trattato dell'Unione Europea dice: attenzione gli Stati possono regolarli in quanto sono incaricati, cioè non sono esclusive nel senso che sia precluso agli Stati di incaricarne poi i livelli inferiori. Sono esclusive nel senso che solo lo Stato è in grado di decidere. Allora, il comma IV dice questo essenzialmente: le materie esclusive statali possono scendere verso i livelli inferiori su delega, anche previa intesa. Anzi, in un certo senso questa discesa è auspicata e ritrovate una traccia di questo anche nell'articolo 6, comma II.

Se voi passate all'articolo 6 comma II trovate un'altra enunciazione delle materie di competenza statale. Qui parliamo di funzioni amministrative, il 118 si riferisce principalmente alle funzioni amministrative, ma qui si dice che anche nelle materie statali si applica il principio di sussidiarietà. Il fatto che una funzione sia attribuita come funzione amministrativa allo Stato non vuol dire che la debba svolgere integralmente a tutti i livelli. Ci saranno ambiti in cui questo è sensato, tipo la difesa, ci possono essere ambiti, tipo la tutela dell'ambiente, che

per le regioni ordinarie è statale, in cui ci può essere un ragionevole livello di coinvolgimento, come in effetti poi nella legislazione ambientale in parte c'è.

Per il resto, i commi II e III dell'articolo 2 cercano di risolvere problemi diversi. Il comma II cerca di scavare competenze autonome in materie che nelle altre regioni sono destinate sostanzialmente a rimanere statali. Allora, la lettera a) cerca di scavare qualche compito nella delicata materia dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza; la lettera b) cerca di scavare qualche compito a partire dalla conferma dell'esistente nel campo della giurisdizione; la lettera c) forse non servirebbe neanche ma è meglio abbondare, mantiene la competenza autonoma per quanto riguarda gli ordinamenti locali; la lettera d) acquisisce alla competenza autonoma in termini generali, la materia dell'ambiente e dell'eco sistema e dei beni culturali. Questa è un'aspirazione largamente enunciata anche dalla partecipazione.

Il comma III, invece, affronta l'arduo problema del rapporto con le materie cosiddette trasversali, cioè con quei compiti che la Costituzione espressamente assegna allo Stato, con cui, nonostante in teoria non dovrebbe essere così, già oggi le Province autonome e la Regione fanno i conti. Qui si cerca di trovare delle formulazioni che, materia per materia, contengano, diciamo così, la pervasività della legislazione statale.

Ad esempio, in materia di tutela della concorrenza si dice che spetta allo Stato la disciplina esclusiva degli accordi di cartello, dell'abuso di posizione dominante, delle concentrazioni e delle altre discipline aventi riguardo alle relazioni tra imprese e si riconosce quindi che questa è una materia di vera competenza esclusivamente statale. Mentre, per tutto quel vasto resto che la Corte costituzionale ha attratto alla tutela della concorrenza, si dice che le altre norme poste dalle leggi statali nelle materie riservate alla competenza autonoma, per esempio nel commercio, per esempio nei lavori pubblici, aventi finalità di promozione del mercato, che tutte queste altre norme operano nei confronti della competenza autonoma esclusivamente come norme di indirizzo da recepire nei limiti della potestà primaria, ovvero le riforme come quelle che conoscete bene.

Rimangono riservati alla competenza autonoma gli interventi per la promozione dei diversi ambiti dell'economia, salvo quanto potrà essere concordato con lo Stato in relazione agli interventi di ambito nazionale. Ci ricordiamo che qui fin dalla sentenza 14 del 2004 la Corte costituzionale ha detto - posto che in nessuna parte della Costituzione si parla di materie economiche, cosa che è un obbrobrio più volte segnalato da vari autori, per esempio De Siervo lo ha più volte segnalato come buco che non sarebbe stato colmato neanche dalla controriforma proposta sulle materie dal testo costituzionale non entrato in vigore - gli interventi macroeconomici sono statali per via della tutela della concorrenza. Fatti così i conti, si fa per dire, con la tutela della concorrenza la lettera b) fa i conti con l'ordinamento civile, in cui rimarrebbe riservata la competenza esclusiva dello Stato, la disciplina dei rapporti inter privati, civili e commerciali, ma con la specificazione che questa competenza statale non preclude la competenza autonoma nei seguenti ambiti; la disciplina di tali rapporti, quando esplicitamente o implicitamente prevista dallo Statuto, penso ai Masi chiusi per esempio, in cui la stessa Corte costituzionale in antiche sentenze ha riconosciuta una particolare profondità della competenza locale; la disciplina del pubblico impiego, nei limiti dell'articolo 4 dello Statuto; oggi la Corte costituzionale tende a dire che il pubblico impiego non è più pubblico, perché è stato privatizzato ed è molto in imbarazzo di fronte alle regole statutarie degli statuti speciali che mantengono la materia; la disciplina delle partecipazioni societarie e della composizione degli organi; qui la Corte costituzionale tende a dire a metà che è ordinamento civile e per l'altra metà che è coordinamento finanziario; poi la disciplina dei contratti pubblici, qui la Corte tende a dire che la parte prima dell'aggiudicazione è tutela della concorrenza e la parte dopo è ordinamento civile.

La lettera c) di questo comma III mantiene fermo l'attuale articolo 23 dello Statuto, qui forse qualche specialista del diritto penale potrebbe fare qualcosa di meglio di quello che ho provato a fare io, che non mi sono addentrato nella materia.

La lettera d) prova a fare i conti con la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e si suggerisce che quanto disposto dalle leggi statali operi, previa intesa quando ci sono compatibilità finanziarie, esclusivamente come norma di indirizzo da recepire nei limiti della potestà primaria.

L'articolo 3, che fa i conti con il III comma, dal comma 1 suggerisce un'operazione nel dire che si passa dalla potestà concorrente ai limiti della potestà primaria. Però, siccome il III comma del 117 a sua volta, come il II, è un coacervo di cose diverse, non ci si può nascondere che nel III comma ci sono materie in cui la competenza concorrente delle regioni è piuttosto teorica. Non sono solo quelle ma, pensate, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, ordinamento della comunicazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Queste materie a me è sembrato richiedano un trattamento speciale e qui si dice: ferme le competenze autonome già riconosciute, o comunque spettanti per via della riforma del 2001, le competenze spettanti allo Stato vengono esercitate per quanto interessino il territorio della Regione, d'intesa con le Regioni o le Province autonome a seconda della rispettiva competenza.

Il III comma dell'articolo 3 fa i conti con il coordinamento della finanza pubblica e suggerisce che le competenze statali in materia di coordinamento della finanza pubblica siano esercitate in relazione al risultato complessivo della gestione finanziaria, ferma restando l'esclusiva responsabilità della competenza autonoma per le specifiche decisioni di bilancio e ogni altra garanzia già stabilita dallo Statuto.

Qui c'è qualche precedente favorevole della Corte costituzionale che, in due o tre occasioni, ha detto che siccome la finanza della Regione Trentino Alto Adige e delle due Province autonome non dipende da quella dello Stato e in particolare non si pesca dal fondo sanitario, tutte quelle forme di coordinamento finanziario che sono legate alla necessità di tenere insieme il fondo sanitario che non sfondi i limiti di spesa, non valgono per le autonomie come quella del Trentino - Alto Adige, che fanno anche loro i loro conti, naturalmente, perché nessuno

può evitare di fare i conti con la propria tasca, o con il proprio portafogli, ma li fanno da soli e senza questo tipo di condizionamenti.

L'articolo 4, con il IV comma dell'articolo 117, cioè con le materie residuali, ci dice che le materie affidate alla competenza autonoma dello Statuto che non corrispondono alle materie concorrenti della Costituzione, quindi le materie concorrenti dello Statuto, in quanto non corrispondano a quelle concorrenti della Costituzione, rimangono come etichetta di materia - cosa che non è indifferente, non è del tutto indifferente. Se le due Province autonome hanno salvato una qualche competenza in materia di lavori pubblici è perché negli statuti, al contrario che nella Costituzione, c'è ancora questa etichetta di materia, perché per il resto la Corte ha detto che i lavori pubblici non sono una materia. È quello che vi dicevo prima: quello che sta prima della aggiudicazione è concorrenza, quello che sta dopo è ordinamento civile. Ma se la Costituzione li identifica come materia, saranno una materia!

Comma II: ogni altra materia vera perché poi lo Statuto qua e là attribuisce competenze, non ci sono solo gli elenchi, diventa competenza autonoma. Come vedete questo schema mantiene per alcune materie i limiti delle potestà primaria, per altre mantiene, invece, la qualifica nuova di materie residuali. Può essere discutibile se questo sia utile o no, a me è sembrato utile, siccome non lo stiamo approvando come definitiva forza di legge, possiamo pensarci ancora sopra.

Il III comma dell'articolo 4 contiene una precisazione che al lettore ingenuo può sembrare oziosa, ovvero che il meccanismo di rapporto speciale tra legislazione autonoma e legislazione statale stabilito nel '92 vale in tutti gli ambiti, ma chi segue queste cose sa che non è così ozioso, perché non c'è oggi una risposta certa. Voi sapete che la riforma del 2001 ha detto che alle regioni speciali si estendono le maggiori autonomie create nel testo. Queste maggiori autonomie sembravano molta cosa nel 2001, sembrano pochissima cosa adesso, ma insomma qualcosa forse c'è.

La domanda è: per queste maggiori autonomie che non sono statutarie, ma che derivano dalla riforma del 2001, vale il meccanismo di garanzia stabilito nel '92? Perché la Corte ha più volte detto: attenzione, queste maggiori autonomie ve le prendete nel quadro del sistema del 2001, quindi ve le prendete queste materie insieme, però, alle potestà statali trasversali e a tutto quello che c'è nella riforma del 2001. Quindi, non è chiara la risposta a questa domanda.

Nella giurisprudenza costituzionale un paio di volte è stata data, più o meno implicitamente, risposta positiva, cioè la Corte ha applicato queste garanzie anche alla materia sanitaria che si ritiene più ampia dopo il 2001; non so se sia davvero così, qualche volta abbiamo avuto l'impressione che la Corte dichiarasse la maggiore autonomia per poter applicare i limiti del 2001, cioè dichiarasse che la materia è più ampia per poterla poi restringere con i limiti del 2001. Ad ogni modo si chiarisce questo.

L'articolo 5, 117 - VI comma, affronta il tema della normativa regolamentare e secondaria perché oggi la Corte tende a dire: va bene, il VI comma si riferisce al II, in tutte le materie del II lo Stato fa quello che vuole a livello regolamentare, senza bisogno di fare i conti con nessuno, perché sono sue materie. Sì, peccato che almeno un terzo di quelle materie siano le stesse delle nostre e quindi se fa quello che vuole senza fare i conti con noi, in realtà fa quello che vuole su di noi, perché sono i livelli delle prestazioni, sono la tutela della concorrenza, sono i lavori pubblici eccetera. Perciò si cerca di mettere un limite.

Quando le norme legislative statali sono destinate ad operare come disposizione di indirizzo per la competenza autonoma - qui c'è un richiamo a quello che si è detto prima - secondo quanto disposto dagli articoli precedenti, la competenza autonoma non è vincolata - noi proponiamo - a norme regolamentari o comunque non legislative emanate dagli organi statali, comprese le famose autorità amministrative indipendenti di cui agli elementi di partecipazione, se non con due limiti: il rispetto del principio di legalità sostanziale, cioè con un previo inquadramento legislativo della materia, e previa intesa. Quindi sono

due garanzie forti, è difficile che vengano accettate per la verità.

Il comma II preciserebbe che quanto così disposto si applica in particolare a tre ambiti delicati: concorrenza, prestazioni e coordinamento finanziario.

L'articolo 6 riguarda il 118 che, se voi leggete la Costituzione, si riferisce esclusivamente alle funzioni amministrative. In realtà quell'articolo 118 è il grimaldello che fin dal 2003 la Corte costituzionale ha usato per rendere aperto l'elenco delle funzioni legislative statali. La Corte costituzionale ha detto: poiché le funzioni amministrative seguono il principio di sussidiarietà, lo possono seguire anche al di fuori delle materie del 117. Riguarda le funzioni amministrative, sì ma le funzioni amministrative sono soggette al principio di legalità, quindi se mi spetta la funzione amministrativa devo essere in grado di disciplinarla con legge.

Perciò, se mi spetta la funzione amministrativa, prima ancora mi spetta la funzione legislativa, con il che l'elenco del 117 non è più chiuso.

La Corte si è accorta che la stava dicendo veramente grossa, ma ha detto: cosa ci posso fare? L'hanno fatto così male questo elenco costituzionale, io non posso prendere davvero sul serio l'idea che sia chiuso, quindi lo considero aperto. In cambio di questo trascinarsi della funzione legislativa verso lo Stato nel disciplinare funzioni amministrative in materie non elencate dal 117, vi riconosco il diritto alla leale collaborazione. Lo Stato cioè può prendere, ma deve poi lealmente collaborare con le regioni.

Questo è facile a dirsi e difficile a farsi, perché evidentemente il primo punto in cui servirebbe la leale collaborazione è la fondamentale decisione di attrarre la funzione in sussidiarietà. Questa si assume con legge, nel procedimento legislativo non c'è nessun meccanismo che assicuri la leale collaborazione e questo la Corte lo ha detto e ribadito anche di recente. Quindi la leale collaborazione si situa a valle.

In questo contesto il comma 1 dell'articolo 6, un po' velleitariamente se vogliamo, dice che l'eventuale attrazione di competenze amministrative verso organi dello Stato, o comunque di ambito nazionale, disposta dalle leggi statali in forza del principio di sussidiarietà

non opera nei confronti della competenza autonoma, se non previa intesa.

Del II comma vi ho già parlato prima, è quello che costringe anche lo Stato al principio di sussidiarietà anche verso il basso nelle sue materie.

Il III comma in un certo senso farebbe parte dell'area enti locali, perché costringerebbe la Regione e le Province autonome ad applicare a loro volta verso il basso il principio di sussidiarietà.

L'articolo 7 è quella clausola di salvaguardia di cui vi parlavo prima.

Sono norme un po' faticose, mi è sembrato però giusto che provassimo anche a entrare un pochino nei ferri del mestiere e a vedere che cosa vuol dire cercare di scrivere delle norme di garanzia che istituiscano un ponte tra il titolo V della Costituzione, come è oggi, e le competenze delle Regioni e delle Province autonome. Ecco, grazie. esco dal mio ruolo di relatore e, riassumendo la Presidenza, passo la parola al professor Cosulich. Facciamo un tutt'uno poi il dibattito.

COSULICH: Grazie Presidente. Io mi sono occupato della parte dell'ambito V relativa alla partecipazione della Regione e delle Province autonome alle decisioni statali. In sostanza si è trattato di riprendere quello che era stato scritto nel documento preliminare, raffrontarlo con quanto emerso dalla fase partecipativa e riproporlo. Con due premesse, la prima è che purtroppo, trattandosi di un tema tecnico, è risultato abbastanza evidente, nella fase partecipativa, che è un tema che non ha scaldato molto i cuori, a differenza di altri, come il preambolo, Regione sì o Regione no.

Infatti la fase partecipativa è molto qualificata tecnicamente, in quest'ambito, però forse poco partecipata, perché i contributi sono della Commissione dei 12, della Giunta provinciale, dei parlamentari trentini fondamentalmente, quindi è un punto di grande qualificazione tecnica ma denota una difficoltà a coinvolgere la società trentina più ampia, su questi temi. Temi che, al di là della tecnicità, però sono di fondamentale importanza per lo sviluppo e per la tenuta dell'autonomia.

L'altra premessa è che anch'io ho seguito quella lezione di realismo a cui molto opportunamente ci richiama il nostro Presidente poco fa, nel senso che si tratta di elaborare una proposta che sia anche una proposta accettabile per il Parlamento nazionale. Si è trattato soprattutto, in quest'ambito, di cristallizzare prassi per noi virtuose, diciamo, di cesellare modalità che già in parte sono presenti ai fini di perfezionarle, più che di elaborare soluzioni del tutto nuove che potrebbero apparire, agli occhi del Parlamento nazionale, come non percorribili.

Sono in particolare tre gli ambiti che ho approfondito, il primo riguarda le norme di attuazione, il secondo riguarda la revisione dello Statuto e il terzo infine attiene alla partecipazione della Regione e delle Province autonome al Consiglio dei Ministri.

Primo punto: le norme di attuazione. In questo caso c'è anzitutto una cristallizzazione della prassi, perché sappiamo che nei vari testi statutari viene riconosciuto il ruolo differente alla Commissione paritetica, vale a dire la Commissione dei 12 qui e la Commissione dei 6 per la provincia di Bolzano. Vale a dire quella Commissione composta in modo paritetico tra lo Stato e la Regione, per cui tra lo Stato e il sistema della Regione e delle Province autonome. Tuttavia i vari statuti attribuiscono a questa consulta un ruolo differente, che può essere un ruolo consultivo, appunto la Commissione sarebbe una sorta di consulta, un ruolo propositivo o un ruolo decisionale.

La prassi che si è affermata per quanto ci riguarda, soprattutto con riferimento alla Commissione dei 12 e alla Commissione dei 6 è quella di un recepimento - da parte del decreto legislativo che adotta le norme di attuazione - della proposta che in sede di Commissione viene concordata tra lo Stato e la Regione e le Province autonome. Una prassi che fa di questi atti sostanzialmente atti bilaterali tra lo Stato da una parte e la Regione e le Province autonome dall'altra.

Si tratta di cristallizzare questa prassi che di per sé non trova riscontro nella lettera dello Statuto, che vede nella Commissione dei 12 e dei 6 soltanto un organo consultivo. Conseguentemente ci sono varie

soluzioni proposte, una potrebbe essere quella di stabilire che le norme di attuazione vengano adottate previa intesa della Commissione paritetica, intendo in senso forte; oppure su proposta vincolante della paritetica o, ancora, previo parere vincolante della medesima Commissione. In questo senso, nella fase partecipativa si era accolta l'opinione della Commissione dei 12, ovvero della Commissione paritetica per questa Regione e per queste Province, nonché dei parlamentari trentini.

Venendo poi alla composizione della Commissione, la proposta è quella di confermare l'attuale composizione, con la precisazione che la composizione attuale è quella *de iure condendo*, vale a dire alla luce della legge Alfreider che tutti conosciamo, che tra l'altro prevede l'eventuale rappresentanza del gruppo linguistico ladino sia nella Commissione dei 12, sia nella Commissione dei 6. Deliberazione legislativa costituzionale approvata definitivamente dalle Camere e non ancora promulgata dal Presidente della Repubblica. Sto seguendo la questione anche per un altro profilo, c'è un certo ritardo nella promulgazione, non so perché, si vanno accumulando varie deliberazioni legislative in attesa di promulgazione, ma penso che prima o poi verranno promulgate e pubblicate.

Proprio sul procedimento di formazione di queste norme di attuazione, si propone un maggior coinvolgimento degli organi consiliari, cioè del Consiglio regionale o dei Consigli provinciali e, in questo senso, si può interpretare l'unica manifestazione della fase partecipativa che non provenisse da quelle istanze più qualificate tecnicamente di cui parlavo prima. La soluzione potrebbe essere quella di identificare degli indirizzi preventivi dei Consigli.

In questo senso c'è una proposta della Giunta provinciale e al tempo stesso la proposta di un nuovo Statuto, che conoscerete, elaborato da Carli, Postal e Toniatti nel 2013, che conteneva un'indicazione analoga. L'indicazione è interessante perché permetterebbe da un lato un maggior coinvolgimento consiliare, come auspicato, al tempo stesso senza però irrigidire troppo la trattativa. In Commissione

paritetica si svolge la trattativa quindi ci deve essere comunque un certo ambito di possibilità di trattare, per l'appunto, quantomeno sui dettagli nell'ambito di indirizzi generali. Quindi la soluzione potrebbe essere gli indirizzi generali preventivi consiliari e poi attuazione dei medesimi attraverso trattative in sede di Commissione paritetica.

Poi ribadita da più parti, dalla Commissione dei 12 e dai parlamentari trentini, l'esigenza di una maggiore informazione ai Consigli sull'attività della Commissione, si chiede una maggiore trasparenza sull'attività della Commissione. Da questo punto di vista ho richiamato un'interessante disposizione contenuta nel regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Trento – il nostro dunque - che disciplina le modalità di relazione tra i componenti la Commissione di nomina provinciale e il Consiglio provinciale medesimo.

Riprendendo una proposta già formulata nel documento preliminare e ripresa anche in sede partecipativa dalla Commissione dei 12, si potrebbe pensare ad indirizzi generali formulati anche da rappresentanti dei comuni, cioè non soltanto indirizzi generali consiliari, ma anche indirizzi generali dei rappresentanti dei comuni, evidentemente con riferimento a quelle materie dove i comuni esercitano delle funzioni.

Si potrebbe pensare, riconoscere un ruolo ulteriore a quest'organo, a indirizzi generali formulati dal Consiglio delle autonomie locali che, ormai è notissimo, è un organo interno all'organizzazione della forma di Governo provinciale, che permette di esprimere le istanze degli enti locali e in particolare dei comuni.

Questo stesso modello degli indirizzi, siano essi consiliari oppure della Conferenza Stato - Regioni si potrebbe riprendere anche con riferimento alla Conferenza Stato - Regioni, cioè indirizzi dei Consigli provinciali o regionali o del Consiglio delle autonomie locali rivolti ai componenti della Conferenza Stato – Regioni, evidentemente sto parlando del Presidente della Regione e dei Presidenti delle Province autonome.

Infine, un punto tecnico ma fondamentale: occorrerebbe, nel nuovo testo statutario, pensare a una più precisa disciplina delle fasi successive del procedimento di formazione del decreto legislativo contenente le norme di attuazione. Infatti il problema è che oggi, di fatto, il Consiglio dei Ministri resta libero sia nei tempi sia nei modi, cioè resta libero di decidere se dare seguito alla deliberazione della Commissione paritetica e libero anche di farlo quando vuole. Occorrerebbe probabilmente prevedere un seguito in qualche misura obbligatorio e tempi certi per questa attività del Consiglio dei Ministri, secondo un'indicazione che era già contenuta nel nostro documento preliminare ed è stata condivisa sia della Commissione dei 12, sia dalla Giunta provinciale in fase partecipativa.

Venendo poi più velocemente agli altri due punti. La revisione dello Statuto: sappiamo che, accanto alla modalità ordinaria di revisione dello Statuto di cui allo all'articolo 103, abbiamo un'altra modalità di revisione dello Statuto, utilizzata assai più frequentemente, soprattutto negli ultimi anni, cioè l'articolo 104 del Titolo VI dello Statuto, vale a dire relativamente alle disposizioni finanziarie dello Statuto. Nel 104 del nostro Statuto si prevede che la revisione avvenga con legge dello Stato su concorde richiesta, per quanto di effettiva competenza, della Regione o delle due Province.

L'idea è quella di inserire, in questo procedimento, un ruolo consiliare, sapete che stiamo parlando nientemeno che della revisione dello Statuto speciale, pur decostituzionalizzata, con riferimento a questa procedura, a questa parte dello Statuto. La soluzione, anche in questo caso, potrebbe essere quella di pensare a brevi indirizzi consiliari, a indirizzi generali del Consiglio, perché anche in questo caso c'è poi una fase di trattativa, tra l'altro ultimamente piuttosto convulsa, veloce, con lo Stato, che potrebbe non consentire ulteriori passaggi consiliari, però è bene che almeno un passaggio preliminare nel Consiglio o nei Consigli vi sia.

Infine, per quanto riguarda la partecipazione al Consiglio dei Ministri, sappiamo bene che essa è già prevista dallo Statuto sia per quanto riguarda la

Conferenza Stato – Regioni, sia per quanto riguarda i Presidenti delle Province, è pure già disciplinata dalle norme di attuazione dal lontano 1973.

Tuttavia si propone un rafforzamento di questa partecipazione, per dare un significato più forte; i Presidenti partecipano quando il Consiglio dei Ministri tratta questioni che riguardano rispettivamente la Regione e la Provincia autonoma. Si potrebbe prevedere che il parere contrario del Presidente sulla deliberazione che il Consiglio dei Ministri si accinge ad assumere comporti un rinvio della deliberazione per un certo lasso di tempo, che potrebbe essere una decina di giorni, dopo di che il Consiglio dei Ministri è nuovamente chiamato a deliberare, in questo caso senza che il Presidente possa più far valere questa sorta di veto sospensivo.

La logica qual è? È quella di una sorta di campanello d'allarme da parte delle autonomie: quando si va a ad assumere una decisione che si reputa in qualche modo lesiva delle autonomie si rinvia quanto meno, così c'è tempo di riflettere, di pensarci bene. Poi, per carità, se il Consiglio dei Ministri vuole farlo può farlo, salvo tutte le garanzie giurisdizionali successive. Però, appunto, ci sia almeno la possibilità in sede di procedimento di formazione della decisione di far valere questa obiezione da parte del Presidente della Regione o della Provincia.

Con questo avrei concluso, ringraziandovi per l'attenzione.

PRESIDENTE: Grazie professor Cosulich, la parola ora al professor Woelk.

WOELK: Grazie Presidente. Io come dessert offro i rapporti della Provincia/Regione con l'Unione Europea e come dessert è molto dolce, perché è uno - anticipo subito la terza parte della mia relazione - dei pochi argomenti in cui non ci sono contrasti con Bolzano. Questo già per svegliarvi e per porre l'attenzione su questo punto.

Dall'altra parte abbiamo anche piena libertà o quasi, perché come sapete lo Statuto non dice nulla sull'integrazione europea, per vari motivi soprattutto cronologici, pertanto è opportuno sicuramente pensare

anche nei nostri dibattiti sui valori fondamentali da una parte sul preambolo e dall'altra pensare ad una disciplina. D'altra parte la Costituzione dice in questo caso tanto di positivo per quanto riguarda l'autonomia delle Regioni in generale, a seguito della riforma del titolo V abbiamo come sapete l'articolo 117, soprattutto V e IX comma che si occupano sia dei rapporti con l'Unione Europea, sia della cooperazione interregionale e transfrontaliera.

Poi non va omissis che ci siano anche cose meno piacevoli, come all'articolo 97 il cosiddetto *fiscal compact*, che è stato introdotto nel 2012 e che fa nascere ovviamente un richiamo forte alla responsabilità finanziaria delle regioni, che di nuovo può forse comprimere l'autonomia. Ma questo è il quadro costituzionale e pertanto è importante che alcuni di questi principi, anche per la portata simbolica, ma non solo, anche concreta, se pensiamo all'occupazione transfrontaliera, alcuni di questi principi vengono messi a Statuto.

Non dimentichiamo comunque che anche qui abbiamo due livelli ulteriori, quello della norma di attuazione - così mi collego a quanto appena detto dal collega Cosulich - però applicandolo concretamente al nostro tema, sia anche la legislazione provinciale, che entrambe le Province autonome hanno adottato in forma di una legge provinciale sull'Europa.

Bene, per quanto riguarda la seconda parte della mia relazione, è relativa alla partecipazione nella fase partecipativa, che è abbastanza in linea con il resto, forse ancora di più. Nonostante le aspettative su questo tema, non c'era molta partecipazione in termini di concreti commenti e concrete reazioni; probabilmente questa non è tanto espressione di euro scetticismo, ma forse della più generale accettazione, perché tutti questi commenti erano positivi, quelli che c'erano.

Una nota interessante, che poi ricollega anche al discorso bolzanino, è la richiesta di regole europee differenti a tutela delle specialità, delle specificità. Questo è un po', in termini più politici, l'Europa delle pianure e l'Europa delle montagne, che può essere molto interessante. Ovviamente lo Statuto è probabilmente la sede sbagliata per disciplinare questo ambito, anche se dopo quanto abbiamo sentito dal

Presidente riguardo allo Stato ci potrebbe venire la tentazione, ma questa forse è una voce troppo debole nel concerto europeo per essere sentita.

Ad ogni modo trovo interessante questa nota che ci ricollega al discorso di Bolzano dove, nel documento finale della convenzione, si chiede proprio il fine di garantire una disciplina di rogatoria per la tutela delle minoranze linguistiche. Lì il discorso è ovviamente molto più ristretto e focalizzato sui gruppi linguistici e sulle regole speciali, tipo la proporzionale, la cui compatibilità con il diritto dell'Unione Europea è anche ripetutamente stato discusso in maniera controversa.

Lo stesso quadro anche per quanto riguarda la collaborazione transfrontaliera: pochi commenti, ma tutti positivi, però relativamente generici. Pertanto si può dire che la partecipazione e adesso lo stesso risultato vale anche - come avevo già anticipato per Bolzano - sono compatibili con quanto avevamo messo già nel documento preliminare.

Anche a Bolzano si ritiene necessario inserire un capitolo espressamente destinato a questo tema e anche a Bolzano si ritiene sia utile abbozzare soltanto, mettere soltanto alcuni principi fondamentali a Statuto e disciplinare il resto nelle apposite norme di attuazione. Poi, a Bolzano una nota un po' diversa rispetto a quanto ha detto il Presidente prima, andava nella direzione di includere la competenza in materia di disciplina dei rapporti internazionali dell'Unione Europea, anche come competenza esclusiva nello Statuto. Lì abbiamo una leggera differenza.

Bene, poi un altro dettaglio che menziono qui è la proposta a Bolzano di un adeguamento del testo dello Statuto, per esempio - questo è abbastanza chiaro, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia europea - di sostituire in parte, o almeno mettere in chiaro che "cittadini" significa tutte le persone che sono cittadini, o sono ad essi equiparati dal diritto dell'Unione Europea. Possono essere cittadini di altri Stati membri, possono essere anche persone residenti di lunga durata e per questo hanno anche un altro status, paragonabile a quello dei cittadini.

Mi avvio alla conclusione, ho cercato di abbozzare due articoli, si può fare di più, o si potrebbero riunire questi due articoli in un unico articolo, perché nel preambolo un cenno all'integrazione europea c'era. Questo era uno degli indirizzi nel documento preliminare emerso ripetutamente negli eventi sul territorio, casomai potremmo discutere - se ridiscutiamo il preambolo - se vogliamo rafforzare questi o meno, ma comunque un riferimento allo Stato c'è.

La mia proposta viene ricondotta a questi due atti, in cui uno che potremmo chiamare l'articolo Europa, contiene proprio quello che già dice la Costituzione, cioè partecipazione alla formazione degli atti a livello dell'Unione Europea e attuazione autonoma del diritto dell'Unione Europea, rinviando poi, per quanto riguarda le modalità, alle norme di attuazione. Per esempio per quanto riguarda la rappresentanza presso gli organi e le istituzioni dell'Unione Europea, gli organi di informazione del Governo rispetto all'autonomia, le procedure per la partecipazione che sono già predisposte nella legge 234 del 2012, potrebbero essere spiegate a livello provinciale.

Poi la questione non indifferente, proprio per la situazione speciale, della tutela delle specificità, il ricorso del Governo alla Corte di giustizia su iniziativa o richiesta provinciale, in particolare per quanto riguarda il principio di sussidiarietà. Poi con legislazione regionale e provinciale, invece, si dovrebbero specificare gli obblighi di informazione delle Giunte nei confronti dei rispettivi Consigli, adesso siamo all'interno del tema Regione/Province. Le modalità della cooperazione inter - istituzionale, anche questo è un tema molto importante, nonché le modalità per l'attuazione degli obblighi. Queste sono questioni che in parte sono già disciplinate attraverso la vigente legislazione provinciale che ho richiamato prima.

In parallelo si potrebbe fare la stessa cosa per la cooperazione transfrontaliera, cioè si potrebbe fare un articolo che corrisponda a quello sempre del IX comma dell'articolo 117 della Costituzione: accordi e intese con Stati ed enti territoriali di altri Stati. Anche

li io li richiamerei soltanto, perché è stato oggetto di giurisprudenza costituzionale e di controversia. Richiamerei soltanto l'obbligo di preventiva comunicazione di tali attività e iniziative, il resto è da disciplinare con norme di attuazione.

Poi abbiamo l'ultimo comma di questo articolo, dedicato più specificamente alla questione della cooperazione transfrontaliera in senso stretto. Questo è un tema ricorrente anche durante la fase partecipativa: il GECT per il quale viene spesso chiesto che dovrebbe essere disciplinato dallo Statuto, io direi che un riferimento a questo sarebbe conforme a quanto discusso e poi scritto nella relazione finale di Bolzano. Basterebbe un richiamo piuttosto generico, qui, per esempio possono costituire organismi e altri soggetti comuni, in particolare per rafforzare la coesione economica e sociale con gli enti territoriali confinanti, appartenenti alla Repubblica austriaca. Perché poi la forma concreta può variare nel tempo, ma l'idea che ci sia questa collaborazione, al fine di questa coesione territoriale e sociale, è la cosa importante. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie professor Woelk, direi che possiamo aprire gli interventi. Sono ammessi interventi anche dei non giuristi. Prego Loss. Grazie di aver cominciato.

LOSS: Rompiamo il ghiaccio. Avevo una domanda con una richiesta di specificazione per il professor Falcon e per il professor Cosulich, perché è stato affrontato il tema in entrambi gli interventi, quindi vado al punto. La questione riguarda il "previa intesa". Credo sia una questione un po' delicata, il fatto di dare un'indicazione generica "previa intesa" o nell'entrare della maggiore precisazione, come ha proposto il professor Cosulich, di dare indicazioni specifiche di cosa si intende, cioè di quali garanzie si richiedano attraverso questa necessità di intesa con la Commissione, o con qualsiasi organo sia coinvolto.

Se si ritiene che indicare "previa intesa" sia sufficiente per dare una certa garanzia, o se comunque invece sia più opportuno scendere nel dettaglio, per dare una specifica di quale modalità utilizzare per

ottenere un'intesa, in particolare con la Commissione, ma anche con altri enti. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie. Prego Kaswalder.

KASWALDER: Io volevo chiedere una cosa sul discorso Commissione, Commissione dei 12, Stato, Regioni e Province. C'è un problema di fondo: quello che passa attraverso la Commissione dei 12 diventa normativa e tante volte Regione e Provincia non fanno niente. Anche qui io credo sarebbe giusto tutelare il Consiglio regionale e il Consiglio provinciale, perché mi sembra quasi una follia che ci siano delle norme che passano senza che i Consiglieri provinciali e regionali ne sappiano nulla. Questo lo volevo evidenziare, in particolare chiedevo che venisse inserito nello Statuto, perché credo che anche questo sia democrazia.

Poi, sul discorso dell'accordo, non so se si riferisce anche a quanto relativo al commercio c'era una volta, perché l'accordino famoso tra l'Austria e la Regione Trentino - Alto Adige era proprio determinato per avere... È vero che adesso in Europa i confini non dovrebbero esistere più, però quell'accordino era proprio stato istituito per tornare ad avere degli scambi commerciali, visto che il confine era praticamente stato istituito dopo la seconda guerra mondiale ed era stato fatto questo accordino. Devo dire che effettivamente è servito molto per avere scambi commerciali e per far crescere, anche dal punto di vista economico, le nostre due comunità. Non so se si riferisce a questo quanto spiegava Lei, no? Allora ho capito male. Grazie.

PRESIDENTE: Borga.

BORGA: In estrema sintesi, per quanto riguarda la questione dell'integrazione europea, sono sostanzialmente d'accordo e anche per quanto riguarda le proposte che ha fatto il professor Cosulich, per quel che concerne la Commissione dei 12. Non sarà facile, io penso, ottenere dallo Stato l'obbligo di adeguarsi entro un tempo determinato del Governo, però d'altra parte quando si arriva a votare la norma in

Commissione vuol dire che di fatto un parere favorevole del Governo c'è già.

Per quanto riguarda la relazione del professor Falcon, è un po' più impegnativa, evidentemente, osservo soltanto che in relazione alla possibilità che con riguardo alle competenze riguardanti la giurisdizione e l'ordine pubblico, forse di più la giurisdizione, può anche non essere male prevedere una possibilità di ampliamento. Personalmente ritengo con una certa cautela, specie per quanto riguarda la giurisdizione, non so come possa essere scritta la norma sull'ordine pubblico, può essere utile, anche se credo che magari poi dopo la vicenda Catalogna ci sarà ancora una maggiore ritrosia a riconoscere competenze agli enti territoriali.

Sulla giurisdizione c'è un punto interrogativo, d'altra parte è soltanto un'eventualità mettere "intesa con lo Stato", è una questione molto delicata in un territorio piccolo come il nostro, per i rapporti che poi si possono instaurare tra la politica e la giurisdizione.

PRESIDENTE: D'accordo, grazie. Woelk.

WOELK: Io ovviamente non commento la relazione, non mi rivolgo con domande ai due colleghi, ma vorrei solo spiegare qualche curiosità. In primo luogo mi ricollego a quanto richiesto e sollevato dal Consigliere Kaswalder ed è proprio la questione della Commissione dei 12 e del rapporto con i Consigli. Questo è stato discusso - come è stato ricordato - sia in fase di partecipazione che nelle audizioni; è stato discusso anche molto vivacemente a Bolzano proprio nella Convenzione. Vi ricordate forse dell'autunno scorso: è sorta la polemica se avesse senso andare avanti con il lavoro della stessa Convenzione, quando i parlamentari - in questo caso non era la Commissione dei 12 ma i parlamentari - portavano avanti la propria iniziativa. La questione del coordinamento c'è, sono logiche diverse però: da una parte abbiamo una logica che assomiglia più alla rappresentanza del territorio, che tradizionalmente viene fatta, ne abbiamo discusso in questo convegno sull'autonomia venerdì scorso e sabato mattina, in modo molto approfondito; c'è la

logica quasi federale degli interessi del territorio rappresentati di solito dagli esecutivi.

Qui abbiamo una via intermedia con le norme di attuazione e le commissioni paritetiche, perché le commissioni paritetiche non sono i governi, ma sono composte da membri che vengono nominati dai governi, o dalla maggioranza in consiglio. Allora abbiamo una via intermedia e questo discorso degli indirizzi potrebbe essere forse la via d'uscita, soprattutto quando gli indirizzi sono generali abbastanza, da una parte, per garantire l'informazione del Consiglio - e questa era proprio la preoccupazione appena espressa dal Consigliere Kaswalder - sia, dall'altra parte, larghi abbastanza nei contenuti da lasciare spazio di negoziato nella situazione concreta, che è un negoziato quasi intergovernativo come logica, proprio tre a tre a un tavolo, o sei a sei a un tavolo.

Secondo me è proprio questo bilanciamento e lì la prima domanda è appunto: non è pensabile e non esiste ancora - a differenza del Bundesrat tedesco - un mandato imperativo, sono persone libere. Questo lo dobbiamo anche considerare quando parliamo di questi indirizzi.

Il secondo punto sarebbe, visto che è stato richiamato secondo me molto giustamente ed efficacemente nella relazione del collega Cosulich, che questa stessa logica degli indirizzi si potrebbe applicare anche in altri ambiti, Consiglio delle autonomie locali, che potrebbe partecipare in questo modo, oppure Conferenza Stato-Regioni. Adesso mi scuso perché parlo anche dei miei temi, questo stesso argomento potrebbe valere e vale per la legislazione statale e in parte anche provinciale per i rapporti con l'Unione Europea cioè il Consiglio esprime un indirizzo. La questione è se non si potrebbe, invece, quasi sistematizzare tutto in un sistema integrato di rappresentanza territoriale, differenziando poi chi si esprime e su quali azioni. Questa era una riflessione su questo tema dei bilanciamenti fra gli organi.

La seconda è una domanda molto breve: a Bolzano si è parlato anche del tema del Commissario del Governo, perché questo a Bolzano, ovviamente, viene visto in maniera diversa e loro hanno proposto l'abolizione, così come previsto peraltro dalla riforma

del titolo V, dobbiamo anche noi prendere posizione su questo, oppure lasciamo questo tema a Bolzano?

PRESIDENTE: Grazie. Altri interventi? Donata, nella doppia veste di giurista e politica.

BORGONOVO RE: È scomoda no? Scomoda perché alla fine non sei né l'una né l'altra, sempre in mezzo al guado.

COSULICH: Tu sei entrambi!

BORGONOVO RE: Eh, dipende dai punti di vista! No, allora intanto grazie, ma io non ho nulla da aggiungere, perché stavo pensando, mentre il Presidente presentava la sua relazione, che forse anche questo potrebbe essere uno dei famosi temi *a latere* rispetto al rinnovo dello Statuto. Forse anche una proposta di questo genere, che metta al sicuro, a fronte di tempi lunghi che anche noi fatichiamo a quantificare rispetto alla revisione dello Statuto, questa potrebbe davvero essere una base di lavoro a tempi stretti molto interessante.

Mi piacerebbe anche provare a capire se potessimo tastare il terreno, forse fare una riflessione con chi, all'interno della dimensione nazionale, meglio conosce la nostra realtà e poi dirci se queste ipotesi di lavoro che in fondo prefigurano già quello che lo Stato potrà fare nei nostri confronti, sono ipotesi ragionevoli, accettabili, che possono incontrare il favore di quella che sarà la nostra parte dialogante.

L'ultima cosa, sull'Europa, forse perché reduce da un incontro al Parlamento europeo, mi sono resa conto di due cose, la prima è quanto ignoranti siamo noi rispetto a tutto ciò che è l'Europa e l'Europa fa. Quindi forse la nostra autonomia dovrebbe provare a spostare un po' in là questa asticella di conoscenza, competenza e capacità di relazione con una realtà molto interessante e molto decisiva, ma poco nota, o troppo percepita come quasi una dimensione conflittuale, potenzialmente tale.

Mi chiedo quanto, al di là delle due ipotesi di norme molto caute, prudenti e generali, potessimo invece spingere di più dentro lo Statuto sulla relazione

con l'Europa e con l'integrazione europea. Ciò anche sotto il profilo della tutela delle minoranze, la tutela delle minoranze inesprese delle quali ci siamo occupati solo tangenzialmente nella prima parte del nostro lavoro mesi fa. Tutela delle nuove minoranze, di quelle che certamente saranno le nostre future nuove minoranze e, forse, anche qualche altro elemento che rafforzi i temi della democrazia e della apertura ad una realtà che tutti ci comprende, ci abbraccia, ma che poco noi conosciamo. Poche parole ben confuse. Grazie.

POMBENI: Giusto una battuta sull'osservazione che ha fatto il professor Woelk sul problema del Commissario del Governo, che è un tema molto delicato. Io, personalmente, credo che uno Statuto forte, che, di fatto, regola molto bene i rapporti con il potere centrale di fatto svuota la figura del Commissario del Governo. Allora forse, politicamente, sarebbe meglio non aggiungere un argomento di polemica ulteriore che, insomma, non ha un grande peso, perché io temo che se noi accentriamo questi aspetti, Bolzano un po' lo fa con l'idea dello "sventoliamo più bandierine possibili". Siccome questa mi pare una cattiva tendenza che ha tutta la politica italiana, in questo momento, tutti non vogliono fare altro che sventolare bandierine, anche quando sono bandierine che non potranno mai essere piantate. Forse se noi ci manteniamo prudenti su questo aspetto potrebbe non essere male.

Invece io non so, sulla Commissione dei 12 e dei 6, se lì possa essere più interessante immaginare qualche meccanismo che possa un po' più delineare il tipo di personalità che ci si vuole mandare. Questa mi parrebbe una cosa che potrebbe avere un qualche significato maggiore, anche se capisco che è una cosa che a livello nazionale non crea nessun problema, perché non interessa a nessuno, ma a livello di fatto invece questo incide non poco.

Per carità, ci hanno sempre mandato persone eccelse, io non voglio che si pensi che questo intervento è per dire che quelli che ci hanno mandato fino adesso non erano persone all'altezza, per carità; però in futuro naturalmente il problema che magari

nelle more potrebbero mandarci qualcuno di meno bravo potrebbe esserci, quindi se noi potessimo mettere qualche puntualizzazione potrebbe non essere male.

DORIGATTI: ...sulle commissioni paritetiche, nel convegno che c'è stato nei giorni scorsi, venerdì e sabato, il professor Carli aveva avanzato una proposta coraggiosa, direi, così la chiamava, in cui si chiedeva se questa strada fosse percorribile. Io torno a questa proposta, a una valutazione del ruolo delle commissioni paritetiche, la proposta di verificare la percorribilità che dentro nel rapporto con il Governo vi sia la presenza del Presidente della Giunta, questa era la proposta. Da questo punto di vista...

PRESIDENTE: Dei Presidenti di Giunta?

DORIGATTI: Sì, apriva una discussione sul ruolo delle paritetiche. Perché dico questo? Attualmente noi abbiamo, rispetto ad altre Province e mi riferisco alla Valle d'Aosta, un rapporto informale con la Commissione e la Commissione paritetica e in certi momenti esiste un problema chiamiamolo di percorso democratico. Ad esempio l'accordo di Milano è stato fatto e non è stato coinvolto il Consiglio; si apre una discussione non di poco conto sul ruolo del Consiglio in rapporto ad una modifica statutaria.

Nella discussione che si era aperta già allora, poi anche l'accordo di Roma, il problema esiste e dico la mia impressione: al momento dell'accordo di Milano si era aperta una grande discussione in Consiglio provinciale, come elemento fondamentale di un processo e quindi anche di un dibattito di democrazia del Consiglio, quindi il ruolo del Consiglio e non più della Commissione, come giudizio. Dall'altra parte vi era un problema - lo dico com'è stato vissuto - che se avessimo aperto la discussione sull'accordo di Milano dentro il consiglio non ci sarebbe stato poi l'accordo di Milano dentro il Consiglio non avremmo fatto l'accordo di Milano, come quello di Roma. Saremmo ancora in fase di discussione.

Quindi mi pare che, da questo punto di vista, il problema di trovare un riferimento più avanzato del

ruolo tra il Consiglio e le commissioni paritetiche sia una necessità e quindi dentro lo Statuto vedere se siamo in grado di andare un po' più in là, magari con un vincolo da parte del Consiglio attorno a determinate impostazioni e decisioni che vengono assunte. Il professor Carli aggiungeva che non sarebbe male fare questo passo ulteriore per quanto riguarda la presenza, in certi momenti, del Presidente della Giunta, in quel momento del Presidente della Regione con le altre regioni a Statuto autonomo.

Questa considerazione di un passo in più credo forse vada ripresa e inserita, a fronte di questa discussione; mi sembrava molto interessante e puntuale.

PRESIDENTE: Grazie. Borga.

BORGA: In relazione a quanto è stato detto sia sulla composizione che sul coinvolgimento del Consiglio, però il riferimento all'accordo di Milano e in parte anche al patto di garanzia, oramai si fanno con leggi ordinarie, previa intesa con la Provincia. Quindi altro che coinvolgimento, dopo di che io posso capire che ci siano anche esigenze di riservatezza, di urgenza, non lo so, però lì si salta addirittura la Commissione dei 12.

Circa la composizione: per me può andar bene qualsiasi cosa, io ne ho fatto parte per un breve periodo, ma bisogna rendersi conto che in realtà le decisioni vengono prese tra il Governo e la Giunta provinciale, o il Presidente della Giunta. La Commissione dei 12 fa un lavoro non è giusto dire di manovalanza, è eccessivo questo, ma molto da "sherpa". Insomma, le cose stanno così, io capisco la proposta del professor Pombeni, però se fosse chiamato a far parte della Commissione dei 12 un luminaire temo che avrebbe poi qualche delusione con il passare del tempo, vedendo come le cose materialmente si svolgono.

PRESIDENTE: Mi auto assegno la parola. Previa intesa è sufficiente, o servono maggiori garanzie? Beh, l'intesa vuol dire l'intesa, teniamo conto che stiamo parlando sempre di intese tra lo Stato e una specifica

realtà istituzionale, quindi non quelle intese assunte in Conferenza Stato-Regioni per le quali già la legge generale relativa le prevede come intese che potrebbero anche non essere raggiunte. Queste sarebbero intese condizionanti, diciamo. Previa intesa vuol dire che se non c'è l'intesa non si fa. Proprio la forza di questa garanzia rende semmai difficile ottenerla. Questo è il problema principale.

Sui problemi delle commissioni paritetiche in effetti bisogna prendere atto che poi le scelte di base vengono fatte da esecutivi, forse è inevitabile. Semmai la domanda è: conviene dare evidenza a questo o no? Perché si potrebbe anche immaginare una procedimentalizzazione diversa da quella che abbiamo in mente noi in questo momento, per esempio un accordo - quadro tra esecutivi e poi una fase di elaborazione tecnica.

In questo caso, la domanda che poneva il professor Pombeni: qual è la fisionomia dei membri della Commissione dei 12? La fisionomia sarebbe meglio cercarla dal lato di quelli che possono portare non un contributo di progettazione. Oppure si può dire: meglio lasciare le cose come stanno, un po' per sorta, finora non hanno dato una cattiva prova, teniamo conto che hanno dato una prova certamente migliore in Trentino - Alto Adige che in molte altre realtà. Anche questo è un dato di fatto che forse potrebbe essere ricordato. Norme di attuazione del Trentino - Alto Adige ce n'è una quantità notevolissima, questo era stato forse ricordato in una fase precedente del documento preliminare. In altre regioni invece ha funzionato molto meno bene. Allora, come conservare il buono che c'è già, senza aver bisogno dei senatori determinanti per la maggioranza di Governo che talvolta hanno favorito...

Una parola sul Commissario del Governo. Può darsi che sia giusta la prudenza di dire: non aggiungiamo provocazione a provocazione. Ricordiamoci però che non c'è il Prefetto, per esempio, nelle due Province di Trento e di Bolzano. Allora, non ce lo siamo chiesti ma forse potremmo fare una riflessione nel dire: va bene, ma ci sono funzioni statali residue? Per esempio l'ordine pubblico. Se non abbiamo il Commissario del

Governo, vuol dire che ci affidiamo al Questore, o ci dovrà essere un'autorità statale che in qualche modo...

Il Commissario del Governo forse bisognerebbe affrontarlo non tanto in termini di ideologia - fuori lo Stato dalla Provincia - ma in termini di ragionevole esercizio delle funzioni statali residue nel territorio. Poi che lo chiamiamo Commissario del Governo o in altro modo, dobbiamo capire che tipo di personaggio vogliamo perché forse il Questore inclina di più al poliziotto, mentre il Commissario del Governo inclina di più al funzionario responsabile davanti all'autorità politica. Allora forse bisognerebbe fare, come si diceva una volta nei centri di sinistra, una riflessione laica sul Commissario del Governo.

La Protezione civile in parte è autonoma però, insomma, bisogna farci una riflessione. Se dovessi pensare, come in qualche modo ipotizzava la collega Donata Borgonovo, che il tentativo che ho fatto dovesse andare autonomamente direi: lasciatemelo rileggere! Va bene, altri interventi sul punto? Dovremmo ricordarci che è bello discutere, ma che noi stiamo ragionando nella prospettiva del documento finale, quindi la mia domanda è: che cosa facciamo di tutte queste belle cose nella prospettiva del documento finale? Professor Cosulich.

COSULICH: Se non ci sono altri interventi proverei in qualche modo a replicare. Per la collega Loss e il presidente Falcon: sì, l'intesa è forte da questo punto di vista, quindi non superabile in assenza di intesa.

Poi ci sono una serie di osservazioni sulla Commissione paritetica. D'accordo con il Consigliere Kaswalder sul discorso dell'informazione, ho cercato anche di dirlo. Il problema è indubbiamente quello di avere un rapporto più stretto con il Consiglio provinciale, d'altra parte c'è la disposizione, l'ho richiamata prima, nel regolamento consiliare di questo Consiglio. Si tratterà forse di elevarla a livello statutario.

Sul meccanismo condivido quanto diceva poc'anzi il Presidente, nel senso che funziona. In questa Regione, in questa Provincia funziona, quindi toccare un meccanismo che funziona è una cosa che va fatta con una certa cautela, secondo me, si tratta di

cesellarlo, ma non di stravolgerlo, lasciando forse una certa discrezionalità proprio alla politica. Nel senso che se sono i Consigli che scelgono i componenti della Commissione paritetica, nulla vieterebbe, se volessero, di scegliere il Presidente della Giunta, perché no? Nulla vieterebbe che scegliessero dei luminari, perché no? O che scegliessero il personale politico e così via. Questo forse è opportuno non irrigidirlo, ma lasciarlo alla valutazione consiliare, rispetto all'idea di fissare dei requisiti veri e propri.

Indubbiamente non sarebbe male peraltro che ne facesse parte il Presidente della Giunta, visto il ruolo forte che la Giunta riveste nell'elaborazione delle norme di attuazione. Anche per questo io proponevo "indirizzi generali del Consiglio", proprio nella logica che poi il meccanismo della trattativa con lo Stato non permette... e quando parlavo dell'articolo 104 Statuto pensavo esattamente all'accordo di Milano, cioè è lì il punto. Diciamo così: lo Stato è pronto a dare qualcosa e volete che gli si risponda: "no guarda aspettiamo, ci pensiamo un po'?"

PRESIDENTE: In quel caso era pronto a prendere qualcosa! È che aveva già preso, perché lo aveva già preso con le leggi.

COSULICH: Sì, d'accordo, ma quando c'è un momento in cui si può cristallizzare un'intesa con lo Stato è difficile pensare di dire "No, perché non abbiamo il parere del Consiglio" quindi forse è meglio puntare su indirizzi generali, "previ generali indirizzi del Consiglio", sia con riferimento alle norme di attuazione, sia con riferimento alla revisione statutaria di cui all'articolo 104.

Rispetto alla proposta della collega Donata Borgonovo, siamo purtroppo a fine legislatura, la sensazione mia è che ormai a Roma si sia in campagna elettorale, quindi penso sia improbabile che si riesca a portare a casa qualcosa in questa legislatura. Nella prossima chissà, questa è la mia impressione, le prospettive potrebbero essere politicamente interessanti.

Sul Commissario del Governo io non andrei a toccare, sinceramente, perché è un classico punto in

cui si suscita subito la reazione dello Stato, lì si va proprio a cercarsele. Andare a dire: “in questi territori non vogliamo il Commissario del Governo” anche il più distratto dirigente ministeriale si risente subito “cosa fanno questi qua?”. Via lo Stato dal Trentino Alto Adige! Intanto non mi pare ci sia un problema di oppressione prefettizia in questi territori. Al tempo stesso correttamente si lamentava che esistono funzioni che rimangono funzioni, anche l’immigrazione si ricordava prima chiacchierando con Donata. È opportuno dunque che esistano questi organi, a mio avviso. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie. Professor Woelk.

WOELK: Mi collego a questa breve replica, perché io volevo solo lanciare un sassolino nello stagno, perché sappiamo che Bolzano si è espressa così e secondo me è utile che noi prendiamo posizione su questo punto e lo includiamo in questa parte. Io non sono personalmente per l’abolizione del Commissariato del Governo, però potrebbe essere la posizione dove mettiamo in chiaro che esercita certe funzioni, in modo da rendere chiaro sia che abbia una logica, sia che, appunto, non è più il Commissario del Governo di una volta, visto che stiamo parlando della riforma dello Statuto. Era proprio questa la mia intenzione.

Io ho due cose da dire, una era sull’accordino: secondo me è superato questo accordino e la logica dell’accordino, andando molto oltre con la cooperazione transfrontaliera, c’è proprio in questa e più in generale con il mercato interno. È proprio tutto questo discorso che vediamo attualmente con il dibattito sul confine tra l’Irlanda del Nord e la Repubblica dell’Irlanda e mi fermo qui.

PRESIDENTE: L’Accordino servirà a loro!

WOELK: Stavo proprio pensando a quello! Esattamente, però a loro non basterà. L’ultimo punto, sarebbe interessante discutere in che cosa vogliamo spingerci di più. Il mio compito oggi era relativamente limitato, perché si ricordava a quello proprio dei rapporti con lo Stato, dei rapporti in senso più tecnico

con l’Unione Europea, cioè i rapporti “esterni”. La questione su quali sono i valori, su quali sono i diritti, su quali possono essere anche forme di partecipazione della cittadinanza, questo è un tema che discuteremo la prossima volta, l’11 dicembre, quando parleremo sia delle minoranze e mi sono preso questi appunti già l’altra volta, sia della partecipazione dei cittadini. Allora li potremmo anche riprendere questi temi, in questo ambito tematico secondo me non ci stanno molto bene, se non hai un suggerimento su come farcelo stare. Grazie.

PRESIDENTE: Bene, mi sembra che il dibattito sul tema, sull’ambito tematico di oggi si sia sostanzialmente esaurito, sempre che non ci siano persone che non hanno potuto intervenire e che vogliono farlo ora. Da questo punto di vista dunque ci diamo appuntamento ai prossimi ambiti tematici. Darei invece la parola ancora un momento al professor Woelk per una sorta di varia ed eventuale, che in qualche misura è sopraggiunta ai nostri lavori dell’ultima volta.

Varie ed eventuali

WOELK: Grazie, Presidente. Sono in contatto con un giornalista della Rai con cui abbiamo in primavera fatto una trasmissione di 13 puntate, che per la precisione si chiamava “Titolo V” e che, per un trimestre, portava l’illustrazione dei principi fondamentali della Costituzione; nel caso della facoltà di giurisprudenza, alcuni docenti hanno partecipato spiegando ogni volta in un colloquio-intervista con questo giornalista uno di questi 12 principi fondamentali, dall’articolo 1 all’articolo 12.

Sullo stesso modello adesso c’è l’idea, la richiesta da parte del giornalista Pedrotti della Rai di fare una trasmissione radiofonica, 13 puntate, proprio sulla riforma dello Statuto, sulla Consulta e così via. Potrebbe essere un modo per illustrare sia il nostro processo di elaborazione della proposta e della fase di partecipazione, con tutti i lati positivi e non, ma anche e soprattutto l’apporto di ambiti tematici e

l'elaborazione verso il documento finale, visto che ci stiamo avviando a questo.

La trasmissione sarebbe nel periodo gennaio-marzo e si dovrebbe iniziare a registrare alcuni interventi concretamente ancora in dicembre, in modo da avere i primi incontri, gli altri si potrebbero fare man mano. Questo è un altro vantaggio, così quando vedremo (speriamo tutti) la luce alla fine del tunnel per quanto riguarda il documento conclusivo, probabilmente saremo anche in grado di dire già qualcosa a fronte di questa trasmissione.

A me è sembrata molto interessante questa proposta di collaborazione, perché potrebbe essere un modo per lasciare qualcosa del nostro lavoro in una forma che non è solo un testo scritto, ma anche, appunto, il discorso dei social, in forma diversa. Facendolo con la Rai non so ancora, ma forse si trova anche il modo (che sarebbe l'ideale) alla fine di fare un link dal sito della Rai al nostro sito, in modo da averlo tipo podcast e qualcuno potrebbe anche ascoltarci.

La proposta o la richiesta a voi sarebbe quella di deliberare, se posso dire così, che si vada avanti con questo progetto. L'idea sarebbe che, soprattutto per quanto riguarda gli ambiti tematici, siano i relatori a raccontare, appunto, queste tematiche del dibattito. Poi ci sarebbero forse due puntate iniziali per spiegare la Consulta è qual è il processo, il percorso partecipativo e poi, in chiusura, appunto, qualcosa in più sul documento finale. Questo sarebbe il pacchetto. Io posso anche chiedere se devono per forza essere 13 oppure se possono anche solo 10, credo abbia una logica sua per questo discorso del trimestre, delle settimane e così via.

PRESIDENTE: Questa iniziativa a me sembra positiva, un segno di interesse per i lavori della Consulta, vi chiederei un'approvazione di massima, un sostegno nell'andare avanti. Prego.

BORGA: L'altra volta, in relazione al preambolo, avevo posto un quesito: se la maggioranza di noi riteneva che un preambolo asciutto come quello presentato dal professor Pombeni fosse preferibile, è

inutile fare delle proposte di modifica. Se invece si ritiene possa essere più ampio, anch'io ho un paio di proposte le avrei. A me era parso quello, avevo posto un quesito, ma non c'era stata una risposta, se si ritiene che il preambolo, con una parola cambiata, due parole cambiate, debba avere quell'impostazione, forse dovremmo deciderlo, così lo sappiamo, è inutile che vengano formulate ipotesi.

POMBENI: Woelk ha mandato un altro preambolo, cioè un'ampia revisione del preambolo, per dire.

PRESIDENTE: Io devo confessare che, preso dai temi di oggi e di altri, non ho messo al centro dell'attenzione il problema del preambolo, mi pareva però che fossimo rimasti d'accordo che chiunque aveva proposte le mandava e che, come Presidenza, ci saremmo incaricati...

Io vorrei anche dire questo. È un po' astratta la domanda: più grande o più piccolo? Vediamo cosa c'è sul piatto e, tenendo conto di tutto ciò che è stato detto, come Presidenza ci riservavamo di rimescolare le carte e di portare una proposta che, a sua volta, avrebbe potuto poi naturalmente essere discussa, arrivando ad un grado di approssimazione sempre più stretto. Non so se può funzionare. Prego professor Woelk.

WOELK: Solo perché il professor Pombeni lo ha richiamato. Noi abbiamo avuto anche un simpatico – almeno da parte mia - e molto utile confronto via mail e io poi ho cercato di sintetizzare quello che ho detto l'altra volta in Consulta, su una paginetta riscrivendo la proposta di preambolo, utilizzando però questa sua proposta, sostituendo alcune parole, evidenziandole. Per rispondere alla domanda iniziale, il testo non risulta più lungo ma è sempre quello, ho fatto qualche proposta di modifica in due punti, sostanzialmente. Secondo me questo sarebbe utile farlo. Io avevo capito l'invito del Presidente in questo senso, volevo comprendere se vogliamo dare un termine per questo, in modo che possiamo poi eventualmente anche discuterne in plenaria.

BORGA: ... ad esempio la proposta del professore dice: partiamo sostanzialmente dal ruolo dell'accordo De Gasperi-Gruber. Lasciamo perdere il torto o la ragione, ma forse la maggior parte mi pareva fosse della sua opinione, lasciamo perdere altre cose. È per quello che io dicevo: se la maggior parte ritiene di lasciar perdere quello... Non sono le cinque righe o le dieci righe in più evidentemente.

PRESIDENTE: Siamo un po' pochi per dire cosa pensa la maggior parte, mi pareva - d'altra parte lo stesso Consigliere Borga lo dice - che in effetti ci fosse più o meno quell'idea. Dopo di che se uno riesce a trovare una formulazione particolarmente suggestiva, o armonica con il resto, per dire ci mettiamo qualcosa in più, ma in testi come il preambolo è tutta questione di leggerezza e di modo, in un certo senso. Certo non vogliamo farla diventare una cosa molto diversa da quella su cui abbiamo ragionato. Direi. Consigliere Viola.

VIOLA: Grazie. Effettivamente però vale la domanda posta da Borga, perché è inutile fare proposte se l'indicazione di massima non è tale. L'altra volta avevamo fatto anche degli esempi su altri statuti, dove c'è di tutto, cioè nei preamboli ognuno scrive quel che vuole.

PRESIDENTE: Secondo me noi avevamo raggiunto l'intesa che nel preambolo ci va solo ciò che caratterizza specificamente quest'area, questa zona. Gli statuti delle Regioni ordinarie hanno fatto quello che hanno voluto, la Corte costituzionale ha detto in un certo senso: fate quel che volete tanto non vi badiamo neanche. Ma noi non vogliamo che sia questo, noi vogliamo che sia qualcosa che esprime una realtà in cui queste due comunità e la loro comunità comune si riconoscono. Ecco, questo è lo scopo del preambolo.

Quello che contribuisce a questo auto riconoscersi e a questo venire riconosciuti dalla legislazione statale, perché poi il preambolo sta sempre in un atto dello Stato, è utile. Mi pare che la maggior parte avesse concluso che la cosa più saggia

era partire da De Gasperi-Gruber, dopo di che, siccome la discussione non è chiusa, che le proposte arrivino e poi le rimescoleremo e ne ripareremo.

POMBENI: Dipende molto da che cosa noi ci proponiamo, perché vedete, qual è il problema della ricostruzione storica? Posso dire alcune cose che ci siamo scambiati con Woelk? Lui ha avanzato la proposta di inserire un riferimento alla comune partecipazione all'Impero asburgico. Allora, io da storico ho fatto un'obiezione, dicendo: attenzione, l'Impero asburgico copre 100 anni, allora perché ci riferiamo a quei 100 anni lì e non ad altri secoli? Se ci mettiamo in quell'ottica lì secondo me finiamo in un problema, perché non è tanto la questione in sé, perché per come viene messa, giustamente, in un preambolo che non può essere di due o tre righe, non è che bisogna fare un trattato, si presta poi agli stravolgimenti e alle interpretazioni più varie.

Io mi ero permesso di fare con Jens una riflessione, dicendo: guardate, io sono partito dall'idea della famosa tesi tedesca del Verfassung, del patriottismo costituzionale. Noi che cosa vogliamo dire nello Statuto? Che seppelliamo in un certo senso - scusatemi se lo dico in una maniera un po' brutale - questo passato, in cui si finisce per trovare 100.000 ragioni di divisione, partiamo da quello che ha effettivamente costituito questa Regione così com'è oggi, perché prima questa Regione così com'è oggi non esisteva.

Ecco perché io sono partito dall'accordo De Gasperi-Gruber, non perché penso che sia un capolavoro, ma perché senza l'accordo De Gasperi-Gruber questa Regione così com'è non sarebbe mai nata. Anzi, è nata prima ancora che le altre regioni esistessero. Io non sono particolarmente affezionato a quello che dico io, perché non è mica la parola rivelata, ma è la parola di un modesto professore di provincia, però dobbiamo fare uno sforzo secondo me.

Guardate che, come giustamente avete detto, quello lì è il pezzo su cui si scatenano tutti, perché ovviamente è quello meno tecnico. È chiaro che su altre cose diventa più difficile, ma lì tutti si possono scatenare. Noi andremo al dibattito nazionale, perché

si andrà al Parlamento nazionale, non è evitabile, con alle spalle tutta quella roba lì. Allora, facciamo uno sforzo il più possibile forte per non essere attaccati su quel punto lì. Poi, per carità, io sono disposto a sottoscrivere tutto, non è un problema, se ho imparato una cosa dalla storia è che si può aggirarla in qualsiasi momento, basta metterci un po' di sforzo.

WOELK: Adesso che la mia ingenuità è diventata pubblica, volevo solo spiegare un po' la mia intenzione. Io ho commesso un'ingenuità nei confronti dell'autore del preambolo e storico, professor Pombeni, e sono d'accordo con la replica. La mia intenzione era quella di trovare un modo per esprimere che si tratta di due Province, cioè di due territori che sono adesso nella Repubblica italiana, ma prima erano in un altro sistema e c'è il discorso delle due lingue, delle due culture e questi due territori erano accomunati una volta insieme là e un'altra volta là, a prescindere dal Tirolo, a prescindere dall'Impero asburgico.

Questa è una specificità secondo me, così come abbiamo messo altre questioni che non sono coperte dal De Gasperi-Gruber, come l'autogoverno e la solidarietà della gente di montagna, che sono forse meno specifiche addirittura di questa specifica questione. Così come l'ho formulato però mi prendo tutte le colpe, era molto ingenuo, ma se trovassimo un modo io sarei dell'idea di inserirlo.

PRESIDENTE: Voglio dire: ci potrebbe essere un modo per accennare a questa comunanza senza citare l'impero asburgico.

POMBENI: Io nella primissima versione avevo messo - ma si può trovare una formula migliore - l'idea che questi territori storicamente sono la grande via di comunicazione tra il mondo latino e il mondo germanico. Abbiamo scritto germanico, se vi ricordate, per evitare di scrivere tedesco, che è una cosa, per evitare di scrivere austriaco che è un'altra cosa. In effetti il mondo germanico è un'altra cosa, poi c'è il Sacro Romano impero che è un'altra cosa ancora. Per dire però che a un lettore ingenuo spiegare

la differenza tra il Sacro Romano impero e l'Impero asburgico non è una cosa semplicissima, se noi la mettiamo lì così c'è quello che... Lo abbiamo sentito anche a quel tavolo, ho fatto un esercizio di terapia zen per stare zitto mentre parlava quello lì!

Questo solo per dire che è giusto così, io sono il primo a riconoscere la specificità di questa storia, che è una storia ovviamente forte, questa sì, che è una storia di due entità che continuamente si mischiavano, a volte litigando, a volte andando d'accordo. Anche con un problema, perché per esempio giustamente noi ci ricorderemo che a Venezia i lavoratori dell'Arsenale Trentino stavano nel fondaco dei "todeschi", non in quello dei trentini. Questo se noi lo scrivessimo oggi, tutto lo pseudo nazionalismo revanscista del Südtirol direbbe: avete visto? Siete il Welschtirol, ma non è vero! Questo con il Welschtirol non c'entra proprio niente. C'entra in un mondo completamente diverso.

È unicamente questo il mio discorso. Io non so come si potrebbe fare, il problema sarebbe fare un discorso culturale, forte, con Bolzano su questo discorso del Verfassungspatriotismus. È una cosa che veramente serve anche a loro, perché è l'unica cosa che li porta a potersi unire su questa base, perché noi abbiamo questo problema, se questi qui non si riconoscono in questa cosa qua, il fatto è per esempio - adesso l'abbiamo detta come battuta - il doppio passaporto. Allora questi qua hanno il doppio passaporto, l'obiezione che io faccio loro è questa: il doppio passaporto, ma gli italiani che risiedono in Südtirol da una vita, cosa fanno? Danno il doppio passaporto austriaco anche a quelli?

Oppure stabiliamo che quelli sono, ho usato un termine da civiltà greca, come gli iloti, sono dei paria? È chiaro che bisogna ragionare sul fatto che quel mondo lì, fatto così non è più ricostruibile, dopo di che per carità sono come Tolomei che siccome pensava che una volta lì c'erano gli antichi romani allora bisognava ricostruire le strade di Druso, però quello era un cretino ed evitiamo di ripetere quelle cretinate.

PRESIDENTE: Grazie. Allora, ci dichiariamo soddisfatti? Va bene, ciò nondimeno chi abbia pezzi da mandare li mandi possibilmente prima della

prossima riunione, così con il preambolo chiudiamo, quantomeno chiudiamo l'orizzonte delle proposte.

POMBENI: Io anticipo già che la prossima riunione non potrò esserci perché hanno fissato la registrazione a Roma di una trasmissione in tv sul trentennale della costituente.

PRESIDENTE: Sì, sì, d'accordo, va bene io non intendevo che nella prossima riunione discutiamo del preambolo, ma che mettiamo un termine alla proposta sul preambolo. I relatori della prossima riunione sono gli stessi della prima parte del documento preliminare.

WOELK: Le relatrici e i relatori della prossima sono: Anna Simonati e Barbara Poggio, poi Matteo Cosulich e Jens Woelk, sui temi della democrazia diretta e partecipazione dei cittadini, buona amministrazione e minoranze linguistiche; poi c'è anche Giuseppe Detomas per la verità.

PRESIDENTE: Grazie a tutti e arrivederci.